



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI  
DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Roma, 24 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

## COMUNICATO

### Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Visto il D.L. del 23 febbraio 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute;

Viste le Ordinanze urgenti emesse dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, per contrastare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio italiano;

Considerate le numerose richieste di chiarimenti giunte all'AGIDAE circa i comportamenti amministrativi da tenersi in ordine alla chiusura/sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, e delle altre attività previste nel Decreto Legge e nelle Ordinanze Regionali,

**Si precisa quanto segue:**

#### A) CCNL AGIDAE SCUOLA

L'art. 47 n. 7 stabilisce espressamente che:

***“Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta dell'ente gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all'intera retribuzione”.***

#### B) CCNL AGIDAE UNIVERSITÀ

L'art. 63 così recita:

***“1. Qualora la sospensione del servizio prestato dall'Istituzione sia imputabile a causa di forza maggiore e/o per decisione dell'Ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni di lavoro non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione”.***

Trattandosi di un provvedimento vincolante dell'Autorità Pubblica, la sospensione dell'attività non è imputabile alla volontà dei lavoratori, ai quali, per disposizione pattizia (contrattuale) non può essere richiesto il recupero del tempo non lavorato. Di fatto, è come se, per questo evento straordinario, i lavoratori dei settori scuola e università godessero di ulteriori giorni di permessi retribuiti.

N.B.: Il personale impegnato in mansioni di servizio anche per altre attività dell'Istituto (es. portineria, cucina, pulizie, ecc., per la comunità religiosa) è tenuto comunque a prestare servizio, salvo che sia impossibile o vietato raggiungere la sede di lavoro.

#### C) CCNL AGIDAE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE

Il CCNL nulla ha disposto sul punto. Di conseguenza, ci si deve attenere alle disposizioni generali dell'ordinamento, così sintetizzabili:

- tutti i lavoratori sono tenuti a prestare regolarmente il proprio lavoro;
- in caso di proibizione a raggiungere la sede di lavoro a causa di esigenze di carattere pubblico, l'assenza sarà ritenuta **giustificata anche se non retribuita** e potrà eventualmente essere compensata con giorni di ferie e di permessi.

P. Francesco Ciccimarra  
Presidente Agidae